

REGOLAMENTO “DISCIPLINA COMUNALE PER IL COMMERCIO DETTAGLIO SULLE AREE DEMANIALI MARITTIME”

ART. 1 - FINALITA', CONTENUTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento fissa, ai sensi della legge regionale 10 novembre 2009 n. 27 e successive modifiche e del Regolamento regionale 4 dicembre 2015 n. 8, i limiti e le condizioni in base alle quali può esser esercitata, nel Comune di Senigallia, l'attività di commercio al dettaglio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime.
2. Per quanto non espressamente previsto nella presente normativa è fatto obbligo di osservare le disposizioni di tutte le altre leggi e regolamenti vigenti che hanno diretta attinenza con il commercio su aree pubbliche.

ART. 2 - NUMERO MASSIMO DEI NULLA OSTA CONCEDIBILI

1. Potranno essere concessi annualmente n. 20 nulla osta per lo svolgimento dell'attività di commercio al dettaglio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime
2. Dall'anno 2019 potranno essere concessi annualmente n. 10 nulla osta per lo svolgimento dell'attività di cui al presente comma.

ART. 3- SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La richiesta di poter svolgere l'attività del commercio al dettaglio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime può essere presentata da persone fisiche o da società di persone e di capitali, da cooperative e loro consorzi in possesso di autorizzazione o della SCIA che abilita l'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 38 comma 1 della legge regionale 10 novembre 2009, n 27.

ART. 4 - DOMANDA PER IL RILASCIO DEL NULLA OSTA

1. La domanda per il rilascio del nulla osta per lo svolgimento dell'attività del commercio al dettaglio in forma itinerante dovrà essere trasmessa, pena l'esclusione, al Comune di Senigallia entro il 31 gennaio di ogni anno, conformemente al disposto di cui al D.P.R. n. 160/2010 in modalità esclusivamente telematica, accedendo e registrandosi al sito *suap.senigallia.an.it* e seguendo poi il seguente percorso: Procedimento on-line: COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE - IN FORMA ITINERANTE SULLE AREE DEMANIALI MARITTIME - Domanda per il rilascio nulla-osta al commercio al dettaglio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime.
2. La graduatoria per il rilascio del nulla osta a svolgere l'attività del commercio al dettaglio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime sarà pubblicata nell'albo on-line entro il 15 marzo di ogni anno.

ART. 5 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DEI NULLA OSTA

1. Le domande per l'assegnazione dei nulla osta a svolgere l'attività del commercio al dettaglio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime saranno esaminate sulla base di quanto disposto dall'art. 38 comma 1 della legge regionale 10 novembre 2009, n 27 procedendo sulla base del seguente ordine di priorità:
 - a) maggior numero di anni con nulla osta rilasciato per lo svolgimento dell'attività sulle aree demaniali marittime ricadenti nel Comune di Senigallia;
 - b) anzianità di impresa comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel registro imprese;
 - c) invalidità per l'accesso al lavoro, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
 - d) istanza presentata da imprenditrice donna;
 - e) se ditta individuale, la maggiore età anagrafica del richiedente;
 - f) se società, dalla data di costituzione della società stessa.
2. Non sono ammessi alla graduatoria i soggetti che risultano privi della regolarità contributiva (DURC); a tal fine l'ufficio, dalla data di acquisizione della domanda alla data di pubblicazione della graduatoria, acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 296/2006.
3. Non sono ammessi alla graduatoria i soggetti a carico dei quali sono state accertate violazioni alle norme relative all'esercizio del commercio sulle aree demaniali marittime e non hanno provveduto al pagamento delle relative sanzioni.

ART. 6 - NULLA OSTA E TESSERINO DI RICONOSCIMENTO

1. Il nulla osta per lo svolgimento dell'attività del commercio al dettaglio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime viene rilasciata con validità temporale dal 1° aprile al 30 settembre di ogni anno, previo versamento di € 150,00 quali diritti di istruttoria.
2. Il tesserino di riconoscimento e il nulla osta sono personali e saranno rilasciati esclusivamente al soggetto titolare dell'autorizzazione/SCIA per il commercio su aree pubbliche che ha presentato l'istanza in qualità di titolare di impresa individuale o nel caso di società al nominativo del socio indicato nell'autorizzazione.
3. Non sono ammesse deleghe o sostituzioni nell'esercizio dell'attività.
4. Il nulla osta di cui al presente articolo dà diritto al titolare a svolgere l'attività di vendita esclusivamente sulle aree demaniali marittime fra il muretto parasabbia e la battigia, nel rispetto delle vigenti normative per l'utilizzo del demanio marittimo e delle prescrizioni fissate nelle annuali ordinanze eventualmente emanate per l'utilizzo degli arenili.

ART. 7 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

1. L'attività del commercio al dettaglio sulle aree demaniali marittime potrà essere svolta esclusivamente in forma itinerante, senza l'utilizzo di mezzi motorizzati o altro, né con l'esposizione della merce su banchi fissi o direttamente sulla spiaggia.
2. Al titolare del nulla osta è consentito esclusivamente l'utilizzo di un solo carrello su ruote della dimensione massima di cm. 150 x cm. 100 e di altezza massima cm. 110, munito di targa identificativa, predisposta e stabilmente fissata alla struttura del carrello in posizione

visibile, riportante i seguenti dati: Comune di Senigallia; Denominazione della ditta; codice fiscale della ditta.

3. La sosta dell'operatore è ammessa per il tempo strettamente necessario a servire il cliente e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 42 della L.R. n. 27/2009 per le soste nell'esercizio dell'attività in forma itinerante. Non è consentita la sosta, neanche temporanea, nella fascia di libero transito di m. 5,00 dalla linea di battaglia.
4. E' vietato lasciare incustodito il carrello nell'area demaniale e sul suolo pubblico nell'arco dell'intera giornata.

ART. 8 - ORARI DI VENDITA

1. L'attività di vendita sulle aree demaniali marittime potrà essere svolta dalle ore 8,00 alle ore 20,00.

ART. 9 - SANZIONI

1. Chiunque eserciti l'attività di commercio su aree demaniali marittime senza il necessario titolo autorizzatorio/SCIA e/o senza il prescritto nulla osta di cui al presente regolamento è soggetto, ai sensi dell'art. 45, comma 1 della L.R. n. 27/2009, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00, al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci ed alla successiva confisca delle stesse, ai sensi della L.R. 10 agosto 1998, n. 33.
2. Chiunque violi le prescrizioni, le limitazioni ed i divieti stabiliti dal presente regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in area demaniale marittima è soggetto, ai sensi dell'art. 45, comma 3 della L.R. n. 27/2009, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 ad euro 1.500,00. Le violazioni di cui al presente comma comportano la revoca del nulla osta per l'anno in corso e l'ammissione alla graduatoria dell'anno in corso non rileverà ai fini dell'applicazione della priorità di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) del presente regolamento.

ART. 10 - NORME TRANSITORIE

1. Per la formazione della graduatoria e per l'assegnazione dei nulla osta relativi all'anno 2018 verranno prese in esame, in deroga al comma 1 dell'art. 4 del presente regolamento, anche le istanze che perverranno entro il 15 aprile 2018.
2. La graduatoria relativa all'anno 2018, in deroga al comma 2 dell'art. 4 del presente regolamento, sarà pubblicata entro il 15 maggio 2018.
3. Il nulla osta relativo all'anno 2018, in deroga al comma 1 dell'art. 6 del presente regolamento, avrà validità dal 1° giugno.